



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 49 del 29-12-2022

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023: ALIQUOTE.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12:35, presso la Sala Consiliare di Monteprandone, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Loggi Sergio - Sindaco	P	Calvaresi Sergio	P
Cossignani Meri	P	Censori Martina	A
Ficcadenti Christian	P	Coccia Massimiliano	P
Morelli Daniela	P	Ruggieri Orlando	P
Iozzi Roberta	A	Capecchi Alessio	A
Gabrielli Fernando	P	Grelli Stefania	P
Romandini Marco	P	Giobbi Bruno	A
Ciabattoni Marco	A	Lattanzi Marino	A
Riccio Antonio	P		

presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza Riccio Antonio, in qualità di Presidente assistito dal Vice Segretario Irelli Gianni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calvaresi Sergio
Coccia Massimiliano
Grelli Stefania

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Funzionario Responsabile dell'Addizionale comunale all'IRPEF esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ed il Responsabile del 3^ Settore Economico-Finanziario-Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sia per la regolarità tecnica che contabile.

Il Responsabile 3^ Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

Il Funzionario Responsabile del Tributo
f.to (Dott.ssa Maria Cristina Cameli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ad oggetto "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191*";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0.2 punti percentuali;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.";
- con deliberazioni consiliari n. 28 del 28/04/2012, n. 34 del 24/07/2014, n. 69 del 27/12/2019 e n.2 del 28/03/2022 sono state apportate delle modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.";

Richiamato in particolare l'articolo 5 del "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.*", ad oggetto "*Determinazione delle aliquote*", nella formulazione approvata con la delibera di C.C. n. 2 del 28/03/2022, uniformata alla nuova articolazione degli scaglioni, così come prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e di seguito riportata:

"1. Per l'anno 2022 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%
4	Oltre 50.000 euro	0,80%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006."

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2022, nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;"

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Ritenuto doveroso, in questo particolare periodo caratterizzato da ripercussioni economiche a carico di famiglie e imprese per effetto della perdurante pandemia da Covid 2019 oltre che per i forti rincari dei costi di energia elettrica e gas, non ricorrere ad ulteriori incrementi di natura tributaria, lasciando inalterate le aliquote così come approvate per l'anno 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Funzionario Responsabile del Tributo e dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. O), punto 1) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Illustra **Cossignani** evidenziando la conferma delle aliquote per le medesime considerazioni di cui al punto precedente dell'o.d.g.;

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

All'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'annualità 2023, alla luce delle motivazioni esposte in premessa e alle quali integralmente si rinvia, le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., di cui all'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., nelle misure approvate con la richiamata delibera di C.C. n. 2 del 28/03/2022 per l'anno 2022 e di seguito riportate:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,65%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,72%
3	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,76%
4	Oltre 50.000 euro	0,80%

3. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2023-2025;

4. di dare altresì atto che il testo della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà inserito, ai fini della pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune;

6. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale Responsabile dell'Ufficio Tributi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, all'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Riccio Antonio

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 03.01.2023 al 18.01.2023, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-12-2022

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 03.01.2023

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone lì 03.01.2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli